

DPCM 13/10/2020 integrato con DPCM 18/10/2020

Ministero Interno circolare n. 15350/2020

**MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
E PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
INDUSTRIALI E COMMERCIALI**

Si riportano di seguito le disposizioni del DPCM 13/10/2020 contenente misure di contenimento del contagio da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali valevoli su tutto il territorio nazionale, integrate con le modifiche (evidenziate in corsivo) apportate dal DPCM 18/10/2020 **con validità dal 19/10/2020 e fino al 13/11/2020**, salvo la diversa decorrenza prevista per specifiche misure, nonché con le indicazioni fornite con circolare Ministero dell'Interno n. 15350/2020.

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Ai fini del contenimento della diffusione del virus, è fatto **obbligo su tutto il territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli in luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque fatto salvo quanto già previsto dai protocolli e dalle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché per il consumo di cibi e bevande.**

Sono **esclusi** da tale obbligo:

- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; *tale esonero si riferisce anche all'attività sportiva svolta con finalità amatoriali, mentre in via generale sussiste l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in caso di svolgimento dell'attività motoria, salvo si tratti di attività svolte all'aperto che, in ragione del loro particolare dispendio energetico, sono riconducibili all'attività sportiva e quindi parimenti esentate (es. jogging, footing, trekking, nordic walking, camminata sportiva); rientra nell'attività sportiva esentata l'utilizzo di biciclette anche con pedalata assistita.*

- i bambini di età inferiore a 6 anni;

- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina nonché i soggetti che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

E' fatto obbligo di mantenere una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico scientifico.

Possono essere utilizzate *anche* **mascherine** di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo di *dispositivi di protezione delle vie respiratorie* si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante, da parte dei **sogetti con infezione respiratoria** caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°C;

- *può essere disposta la **chiusura al pubblico dopo le ore 21.00 di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;***

- **l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici** è condizionato al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; è consentito ai minori, anche accompagnati da familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, l'accesso ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, nel rispetto delle linee guida di cui all'all. 8;

- è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di **attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta**, con l'ausilio di operatori a cui affidarli in custodia e nel rispetto delle linee guida di cui all'all. 8;

- è consentito svolgere **attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un

metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

- sono consentiti soltanto **gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra** – riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico e rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione ed assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie nel rispetto dei protocolli emanati; le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministero della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui sopra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli;

- **l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati**, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in conformità con le linee guida emanate;

- lo svolgimento degli **sport di contatto** è consentito con i limiti previsti per sport individuali e di squadra. L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono garantite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;

- in caso di **competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate nel territorio italiano**, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi soggetti, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un

test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, con esito negativo antecedente di non oltre 72 ore dall'arrivo in Italia;

- consentite **manifestazioni pubbliche** soltanto in forma statica e nel rispetto delle distanze sociali e delle altre misure di contenimento;

- le attività di **sale giochi, sale scommesse e sale bingo** sono consentite *dalle ore 8.00 alle ore 21.00*, a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino appositi protocolli di sicurezza;

- **gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto** sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala; le attività devono svolgersi nel rispetto dei protocolli. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto del distanziamento e dei protocolli di sicurezza. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministero della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o in altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni o province autonome;

- restano sospese le attività che abbiano luogo in **sale da ballo e discoteche** e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;

- sono vietate le **feste** nei luoghi al chiuso e all'aperto. *Nel divieto rientrano i luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché i luoghi privati, con esclusione del proprio domicilio o dimora.* Le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli emanati. *Eventuali cerimonie civili o religiose programmate prima dell'entrata in vigore del DPCM 13/10/2020 per un numero di partecipanti superiore a 30, dovranno tenersi nel rispetto del numero massimo consentito.* Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

- sono vietate **le sagre e le fiere di comunità**. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
- sono sospese tutte le **attività convegnistiche o congressuali**, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le **cerimonie pubbliche** si svolgono nel rispetto dei protocolli emanati e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico;
- nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le **riunioni** si svolgono in modalità a distanza, salva la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
- l'accesso ai **luoghi di culto** avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati da 1 a 7;
- il servizio di apertura al pubblico dei **musei e degli altri istituti e luoghi di cultura** è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi dei visitatori (più o meno 100.000 l'anno) garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire il rispetto della distanza interpersonale tra i visitatori, in ottemperanza ai protocolli emanati;
- fermo restando che **l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia** continua a svolgersi in presenza, , per contrastare la diffusione del contagio, le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9.00; le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte a distanza o in presenza nel rispetto del distanziamento fisico;

- sono consentiti nel rispetto dei protocolli emanati i **corsi di formazione** specifica in medicina generale; le attività didattico-formative degli istituti di formazione di Ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia, i corsi per medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e mediche anche in modalità non in presenza; i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione ed i corsi di formazione e abilitanti o comunque autorizzati e finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; gli esami di qualifica leFP, i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza;

- sono sospesi i **viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche** comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) e le attività di stage nel rispetto dei protocolli emanati;

- le **Università e, per quanto compatibili, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica** predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione delle attività didattiche e curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative e comunque nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato 18;

- le attività di **centri benessere, centri termali** (ad eccezione dell'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), **centri culturali, centri sociali** sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino appositi protocolli di sicurezza;

- divieto agli **accompagnatori di pazienti** di permanere nella sale di attesa di dipartimenti di emergenze e accettazione e dei pronto soccorso; accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura nel rispetto delle misure di prevenzione;

- i casi sintomatici dei nuovi ingressi negli **istituti penitenziari** e negli istituti penali per minorenni sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;

- le **attività commerciali al dettaglio** si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli regionali in coerenza con le linee guida di cui all'allegato 10; si raccomanda l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;

- le **attività di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)** sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, con un massimo di 6 persone al tavolo, e fino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo (l'osservanza dei limiti di orario non viene meno qualora si consenta agli avventori un ragionevole contenuto margine temporale per completare la consumazione); è consentita la ristorazione con **consegna a domicilio**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per le attività di confezionamento e di trasporto, nonché fino alle ore 24.00 la ristorazione **da asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (tale termine non indica una precisa distanza metrica, ma comporta una valutazione della sussistenza o meno di possibili assembramenti); sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza interpersonale di almeno un metro; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli vigenti;

- aperti gli esercizi di **somministrazione di alimenti e bevande** siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nel rispetto della distanza interpersonale;

- le attività inerenti ai **servizi alla persona** sono consentite a condizione che le regioni abbiano accertato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino appositi protocolli di sicurezza conformi ai criteri contenuti nell'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del dpcm 26/04/2020;

- garantiti i **servizi bancari, finanziari, assicurativi**;

- garantite le attività del **settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare**, comprese le filiere che forniscono beni e servizi;

- l'erogazione del **trasporto pubblico locale** deve essere organizzata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

- in riferimento alle **attività professionali**, si raccomanda che:
 - siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti;
 - siano applicati protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile assicurare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale;
 - siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

- le attività degli **stabilimenti balneari** sono esercitate a condizione che le regioni abbiano accertato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e nel rispetto di appositi protocolli in coerenza con le linee guida di cui all'allegato 10; per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale;

- le attività delle **strutture ricettive** sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli emanati.

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Sull'intero territorio nazionale tutte le **attività produttive industriali e commerciali**, salvo quanto espressamente indicato dall'art. 1, devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24/04/2020 di cui all'allegato 12, nonché quelli emanati per specifici ambiti di competenza di cui agli allegati 13 (attività nei cantieri) e 14 (settore trasporto e logistica).

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

Sono vietati gli spostamenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso ed il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato e soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi:

- esigenze lavorative;

- assoluta urgenza;
- esigenze di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, e loro familiari o persona anche non convivente con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva;
- ingresso nel territorio da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e loro familiari o persona anche non convivente con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Sono vietati l'ingresso ed il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:

- cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, e loro familiari o persona anche non convivente con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva, nonché cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e loro familiari o persona anche non convivente con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20, con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo;
- equipaggio e personale viaggiante mezzi di trasporto;
- funzionari e agenti dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni.

Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale e quelle disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori.

Fermi restando i divieti e le limitazioni sopra indicate, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E e F

dell'allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'autocertificazione contenente l'indicazione di:

- Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
- motivi dello spostamento nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E e F dell'allegato 20;
- nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più degli Stati o territori di cui agli elenchi D, E e F dell'allegato 20:
 - I. indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - II. mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo o, in caso di utilizzo di trasporto aereo di linea, ulteriore aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
 - III. recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Le persone che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E e F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'autorità sanitaria e di sottoporsi ad isolamento.

ULTERIORI DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITA'

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza al di sotto della distanza prevista.